



COMUNE DI PIANEZZA
Settore Territorio

Regolamento Comunale
per l'organizzazione ed il funzionamento della
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione C.C. n. **X/2026 del XX/XX/2026**

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui agli artt. 141-141-bis del R.D. 6/05/1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del testo unico 18/01/1931, e n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), così come modificati dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza...).

Art. 2
LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO - DEFINIZIONE

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - a) locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
 - b) stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
 - a) teatri,
 - b) cinematografi,
 - c) cinema-teatri,
 - d) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento),
 - e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
 - f) sale da ballo e discoteche,
 - g) teatri tenda,
 - h) circhi,
 - i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 - j) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 - k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane alchiuso o all'aperto);
6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:
 - a) locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
 - b) modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 - c) aree libere per il ballo;
 - d) dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);
9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);
11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

B) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);

C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il

ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

Art. 3

COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) Esprimere, il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) Verificare, le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare, la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) Controllare, con frequenza, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa. In tal caso, pertanto, accertamenti e verifiche non sono soggetti al parere della Commissione Comunale di Vigilanza.

Locali e impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.

Le verifiche e gli accertamenti descritti nell'elenco che precede sono richieste ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 80 del T.U.L.P.S., di competenza comunale come previsto dall'Art. 19 del D.P.R. n. 616/1977.

E' fatto salvo il rispetto di ogni disposizione in materia di sicurezza ed igiene.

Art. 4

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. Con riferimento e in conformità con quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, la C.C.V.L.P.S. del Comune di Pianezza è così composta:
 - a) dal Sindaco o da suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) da un Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato (A.S.L. TO3);
 - d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;
- g) da un esperto di acustica.

La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Sindaco o suo delegato che la presiede, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.

2. A richiesta possono far parte della Commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti, ai sensi dell'art. 141-*bis* del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S..
Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
Viene data facoltà al Sindaco di nominare altri esperti esterni con parere consultivo, che possano essere utili in particolari verifiche. La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.
4. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre e, venuta a scadenza, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova. La Commissione continua, pertanto, ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina della nuova Commissione al fine di garantire la continuità amministrativa.

Art. 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. Tutti i componenti la C.C.V.L.P.S. sono nominati dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale.
La nomina dell'esperto di elettrotecnica e di quello eventuale di acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti i locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori, di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.
La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
2. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato segretario della Commissione per i compiti previsti ai successivi articoli.

Art. 6

COMMISSIONE INTERCOMUNALE

1. Il Comune di Pianezza, d'intesa con altri comuni, può istituire una Commissione di Vigilanza Intercomunale in forma associata o convenzionata. La Commissione rimane in carica per la

durata di tre anni e, venuta a scadenza, continua ad operare fino al giorno della nomina della nuova.

Art. 7 **CONVOCAZIONE**

1. La Commissione è convocata dal Sindaco - in qualità di Presidente - con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi tramite P.E.C.. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni di urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L'invito è effettuato almeno 40 (quaranta) giorni prima dalla data prevista per la riunione. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
3. Gli accessi della commissione di regola sono comunicati nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 8 **LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati di volta in volta dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi di cui all'art. 4 comma 1 lettera da a) a g).
3. Il parere della Commissione viene sottoscritto dal Presidente, dai membri e dal segretario.
4. Il segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico annuale, con numerazione progressiva. Ha inoltre il compito di custodire gli originali dei verbali.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale vengono indicati, data ora e luogo della riunione.
Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
6. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
7. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti, essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato in fatto ed in diritto.
Il verbale di riunione, al quale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e devono essere riportati:
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto, sulla documentazione esaminata e/o sui locali/impianti ispezionati
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
8. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto a cura del segretario.

Art. 9

TIPOLOGIA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'interno n. 16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della Commissione Comunale si esplica principalmente su locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza inferiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza inferiore a 5000 spettatori:
 - teatri;
 - teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti);
 - cinematografi;
 - cinema-teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere);
 - locali di trattenimento (locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti);
 - sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
 - luoghi destinati a spettacoli viaggianti (luna-park);
 - parchi di divertimento;
 - circhi (se con capienza complessiva superiore alle 200 persone);
 - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
 - locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
 - sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - piscine natatorie pubbliche.
2. Non è richiesto alcun intervento della Commissione, di cui al presente regolamento, quando le manifestazioni si svolgono in luoghi all'aperto, quali piazze o aree prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli/intrattenimenti, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi non delimitati.

Art. 10

ALLESTIMENTI TEMPORANEI: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e) dell'Art. 141 dello stesso Regolamento e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica della C.C.L.P.S. per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse caratteristiche per i quali la commissione stessa, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

E' fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.
2. In occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti, strutture e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le strutture, le attrezzature, i palchi o gli impianti siano soggetti a reinstallazione, ovverosia a nuova

installazione di struttura già esaminata con parere positivo dalla Commissione di Vigilanza, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.. Decorsi due anni dal rilascio del parere della Commissione dovrà essere presentata una nuova domanda di sopralluogo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le manifestazioni a carattere temporaneo svolte all'aperto, non si configura attività di pubblico spettacolo e quindi il parere di agibilità tecnica per la manifestazione non deve essere espresso dalla Commissione di Vigilanza nei seguenti casi:
 - luoghi all'aperto, quali piazze e aree pubbliche o private aperte al pubblico ecc..., prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (gradinate, tribune, sedute, transenne ecc.) per assistere a spettacoli e trattenimenti vari;
 - mostre, esposizioni commerciali, manifestazioni gastronomiche dislocate sul territorio comunale in assenza di intrattenimento/spettacolo (spettacolo musicale, esibizione teatrale, proiezione cinematografica, trattenimento danzante ecc...) o con palchi rientranti fra quelli di cui al precedente punto o con intrattenimenti in aree apposite con affollamento di pubblico non superiore a 200 persone;
 - manifestazioni sportive svolte all'interno di impianti sportivi in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni normative, ove non sono presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere ai relativi eventi.
4. L'installazione temporanea all'aperto, anche provvisoria e temporanea, di strutture destinate ad accogliere il pubblico, gli artisti o, comunque, ogni soggetto coinvolto nella manifestazione, deve rispondere alle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*). Per i luoghi e gli spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del succitato decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto comunque obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, le certificazioni di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'attestazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 11

DURATA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.

Art. 12

UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, il richiedente l'intervento della commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6/10/1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione o dichiarazione di corretto montaggio ai sensi del D.M. 19/08/1996 e D.M. 18/05/2007 Circolare Pref. n. 2196/Pol. Amm.va del Sett. 2 A del 13/12/1989 e s.m.i..

Art. 13

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S., volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
2. Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, comma 1, lett. e), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti di cui al comma 1. E' sempre obbligatoria la presenza di:
 - a) un Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un medico dallo stesso delegato;
 - b) del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - c) del Responsabile del Settore Tecnico comunale o suo delegato.
3. Entro il termine di volta in volta fissato, l'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

Art. 14

LOCALI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Gli elaborati tecnici, la documentazione e quant'altro previsto dalla vigente normativa, per nuovi teatri e/o altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, dovranno essere inviati al segretario, al fine di poterli trasmettere in allegato alla convocazione al dirigente medico dell'A.S.L., al del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'esperto in elettrotecnica ed all'esperto in acustica nel caso la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili, nonché essere messi a disposizione presso gli uffici comunali per la visione da parte degli altri membri della C.C.V.L.P.S.
2. Tutta la documentazione necessaria all'istruttoria dovrà essere presentata al Comune dal responsabile dell'organizzazione degli spettacoli/intrattenimenti pubblici.

Art. 15

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, le verifiche e gli accertamenti che competono alla C.C.V.L.P.S. sono sostituiti da una relazione tecnica - resa ai sensi dell'Art. 141 del T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n.311 da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996, che accerti e dichiari l'agibilità del luogo ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimento, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'idoneità statica delle strutture allestite, l'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e di amplificazione sonora installati, l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio nonché attesti che la capienza massima è pari o inferiore alle 200 persone.
2. Per quanto riguarda l'attività di trattenimento e svago nei pubblici esercizi, si rinvia a quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento vigente.
3. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 16

SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per gli impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone e, comunque, nel caso dell'installazione di massimo due attrazioni, la verifica della Commissione è sostituita da una dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta da un professionista tecnico abilitato o dal gestore della stessa attrazione che abbia frequentato l'apposito corso previsto dall'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Interno del 18/05/2007, integrata dal collaudo annuale delle singole attrazioni in corso di validità. Qualora le attrazioni installate siano superiori a due ma al massimo quattro, è richiesta una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la corrispondenza dell'impianto alle regole tecniche vigenti, integrata dal collaudo annuale delle singole attrazioni in corso di validità.
2. Nel caso di circhi equestri, esibizioni auto-moto acrobatiche, teatri viaggianti, balli a palchetto e altri impianti simili aventi capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, la cui presenza sul territorio, vista la tipologia degli spettacoli, è da considerare occasionale e temporanea, è richiesta una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti il rispetto delle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, accerti e dichiari l'agibilità del luogo ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo/trattenimento, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'idoneità statica delle strutture allestite, l'esecuzione a regola d'arte degli impianti, l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio, ed il collaudo annuale delle strutture in corso di validità.
3. L'installazione di parchi di divertimento o luna-park, è subordinata a quanto espressamente stabilito dal precedente articolo 9) nonché all'esibizione, da parte degli interessati, del collaudo annuale delle strutture in corso di validità.

Art. 17

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori e del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Art. 18

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
2. Agli eventuali componenti della Commissione di cui all'art. 4 comma 1 lettera f) e g) spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura di € 100,00, salvo quanto diversamente stabilito con apposito atto di Giunta Comunale.
3. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento..

4. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "*Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*", mediante avviso pagoPA.
5. L'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda.

Art. 19

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
 - c) almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata ed esigenza per manifestazioni estemporanee all'aperto.
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta d'intervento della Commissione, dovranno corrispondere a quelli indicati dall'Ufficio Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 80 del T.U.L.P.S., sulla base delle disposizioni normative vigenti.
3. Tutti i documenti dovranno essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola con la legge sul bollo.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto indicato nell'allegato tecnico al presente Regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto. Con effetto dalla data in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo